



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 20/11/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 28 ottobre 2014, n.29

“Teorema SpA” - Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 7 del 03/02/2012 del Servizio Rischio Industriale per la piattaforma polifunzionale di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non, ubicata ad Acquaviva delle Fonti (BA) in Via Sammichele ZI, codice IPPC 5.1 - 5.3 all’allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e smi.

L’anno 2014 addì 28 del mese di Ottobre in Modugno (Ba), presso l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al Dr. Giuseppe Maestri l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”.

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGR n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”;
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) ? Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.M. Ambiente 29/01/2007, che ha approvato “le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: Gestione dei rifiuti: Impianto di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi”;
- il D.M. Ambiente 29/01/2007, che ha approvato “le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti: Impianto di trattamento chimico-fisico (Ph-c) dei rifiuti solidi”;
- il DPR n. 254 del 15 luglio 2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- il DM n. 248 del 29 Luglio 2004 “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”;
- il DM n. 392 del 16 maggio 1996 “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli

oli usati”;

- il D.Lgs. n. 46 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
- il DM 05 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- il RR n. 26 del 9 Dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi).

Vista la relazione dell’Ufficio, espletata dal Funzionario Istruttore ing. Daniela BATTISTA così formulata:

Relazione dell’Ufficio

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

La procedura di aggiornamento dell’Autorizzazione integrata Ambientale è finalizzata alla realizzazione e all’esercizio di nuove linee impiantistiche, ovvero l’introduzione di nuove operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati A e B, allegati alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e smi, oggetto di valutazione nel decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del Ministero dell’Ambiente espresso con DEC/DSA/2004/01258 del 16/12/2004, successivamente integrato dallo stesso con il parere n. 476 del 28/07/2010.

La piattaforma impiantistica nella sua nuova configurazione, sarà composta dalle seguenti linee tra loro connesse:

- Linea A: deposito preliminare, messa in riserva;
- Linea B: ricondizionamento preliminare;
- Linea C: raggruppamento preliminare;
- Linea D: trattamento fisico-chimico: stabilizzazione/solidificazione/inertizzazione;
- Linea E: trattamento fisico-chimico: disidratazione fanghi;
- Linea F: trattamento fisico-chimico: miscelazione;
- Linea G: trattamento chimico - fisico - biologico;
- Linea H: trattamento fisico-chimico: evaporazione;
- Linea I: trattamento fisico-chimico: soil washing.

Per gli ulteriori approfondimenti in merito alle suddette operazioni di trattamento rifiuti e delle aree ed attrezzature dedicate, si rimanda al capitolo 5 “Descrizione sommaria del processo produttivo (testo estratto dal documento approvato “relazione tecnica” - luglio 2013 e successivi aggiornamenti)” di cui allegato A del “Documento Tecnico”.

Le operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti pericolosi e non, i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati presso l’impianto sono riportati al capitolo 6 “Gestione rifiuti”. Lo stesso capitolo prescrive le modalità di gestione delle singole operazioni di trattamento rifiuti, conformemente alle BAT di settore.

Con riferimento all’operazione di recupero R5 del trattamento di soil washing, si precisa quanto di seguito:

- preso atto che il parere n.476 del 28/07/20010 del Ministero dell’Ambiente qualifica il trattamento di soil washing come operazione di recupero R5 di cui all’allegato C allegato alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e smi;
- preso atto che l’art. 184-ter del D.lgs. 152/06 e smi recita come di seguito “nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione”;
- preso atto che il comma a) dell’art. 9-bis della Legge n. 210 del 30/12/2008 recita “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

- preso atto che la BAT di settore “Impianti di trattamento chimico-fisico (Ph-c) dei rifiuti solidi indica che “i rifiuti prodotti dal processo di soil washing dei suoli possono essere riutilizzati nell’edilizia (cementifici, impianti di produzione di asfalto) o come materiali di riempimento dopo essere stati sottoposti ad opportuni controlli di qualità”;
- preso atto dell’esperienza maturata dalla Provincia di Rimini di cui all’atto n. 60 del 07/04/2011, Provincia di Cagliari- Provincia de Casteddu atto n. 108 del 25/08/2010;
- preso atto del parere del Servizio regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica espresso in conferenza di servizi del giorno 24 Luglio 2014;
- preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi del giorno 24 Luglio 2014

si è inteso autorizzare il trattamento di soil washing quale operazione di recupero R5 per la produzione di “rifiuto cessato” alle condizioni di cui al paragrafo 6.3 dell’allegato A.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, il capitolo 7 stabilisce le emissioni convogliate relative ai camini E1, E2, E3 ed E5, i valori limite di emissione e la periodicità dei controlli del gestore. Vengono inoltre inserite le emissioni diffuse di cui ai punti di campionamento ED1 ed ED2.

Non sono previsti scarichi idrici, come descritto al capitolo 8 “Gestione acque”.

Procedimento Amministrativo:

1. Con nota prot. n. 100/07 del 28/02/2007 il Gestore Teorema Spa trasmetteva domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla piattaforma polifunzionale di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non, ubicata nel Comune di Acquaviva delle Fonti.

2. Con nota prot. n. 5541 del 04/04/2007 dell’Ufficio IPPC-AIA veniva comunicato l’avvio del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

3. Con nota prot. n. 7683 del 16/05/2007 della Regione Puglia - Ufficio IPPC-AIA è stata acquisita copia dell’avvenuta pubblicazione sul quotidiano “Il Quotidiano di Bari” in data 26 aprile 2007.

4. Con nota prot. n. 353 del 31/03/2009, la società trasmetteva la documentazione per l’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio delle nuove attività di trattamento rifiuti di cui al Decreto di Pronuncia di Compatibilità Ambientale Ministeriale DEC/DSA/2004/01258 del 21/12/2004, richiamando le intese ed approfondimenti emersi in sede di incontro presso gli Uffici regionali.

5. Preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 15/04/2011 presso l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici, veniva stabilito che il procedimento autorizzativo avrebbe riguardato, in prima fase, l’autorizzazione riferita all’attuale configurazione impiantistica, rinviando ad un secondo aggiornamento la fase istruttoria inerente le nuove attività proposte. In sede di conferenza la società presentava copia del parere reso dal Ministero a chiarimento dei contenuti del Decreto di Pronuncia di Compatibilità Ambientale Ministeriale DEC/DSA/2004/01258 del 21/12/2004.

6. Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 7 del 03/02/2012 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto TEOREMA spa ubicato ad Acquaviva delle Fonti (BA) in Via Sammichele, Z.I., Codice IPPC 5.1 - 5.3 all. 1 al D.lgs. 59/05 e s.m.i., per le sole attività di gestione rifiuti pericolosi e non, già in esercizio. Con successiva Determina Dirigenziale n. 64 del 21/11/2012 dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti è stato rilasciato chiarimento in merito alla DD n. 7/2012.

7. In data 16 Ottobre 2012 si teneva la Conferenza di Servizi, in occasione della quale veniva data lettura del decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del Ministero dell’Ambiente DEC/DSA/2004/01258 del 16/12/2004, successivamente integrato dallo stesso con parere n. 476 del 28/07/2010. Con riferimento alla richiesta del Gestore di poter ampliare l’attività di gestione rifiuti anche alle particelle n. 1615,1617,1618,1623,1621,1624,1626 al foglio n. 47 del Comune di Acquaviva delle Fonti, in linea con quanto riferito dal Ministero dell’Ambiente nel parere citato, veniva chiesto al Gestore

di acquisire gli esiti della necessaria procedura di verifica di assoggettabilità VIA, al fine di poter autorizzare le particelle citate nel provvedimento di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. In merito alla possibilità di scaricare i reflui nella condotta AQP, il Gestore riferiva che era in corso presso il TAR Puglia un contenzioso con il Gestore della condotta. La conferenza chiedeva al Gestore di aggiornare gli elaborati presentati nel 2009 ed acquisiti dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. n. 4320 del 02/04/2009.

8. Con nota prot. n. 10101 del 05/12/2012 l'Ufficio regionale VIA comunicava che il Comitato regionale di VIA, in riferimento all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per l'occupazione delle particelle sopra richiamate, riteneva di "non dover procedere con l'istruttoria di verifica VIA proposto da Teorema SpA".

9. Con nota prot. n. 4603 del 30/10/2013 il Gestore comunicava di aver dismesso l'impianto destinato alla selezione e pressatura dei rifiuti plastici e cellulose in esercizio e di voler adibire il capannone allo stoccaggio dei rifiuti (operazioni D15/R13). A tal fine allegava Tavola 11 bis agg. Ottobre 2013 "Planimetrie stoccaggio rifiuti".

10. Con nota prot. n. 1327/2013 del 23/07/2013 il Gestore trasmetteva la documentazione integrativa richiesta in occasione della CdS del giorno 16/10/2012.

11. Con nota prot. n. 4568 del 29/10/2013 l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti chiedeva al Gestore di voler fornire chiarimenti/integrazioni alla documentazione trasmessa con nota prot. n. 1327/2013 del 23/07/2013.

12. Con nota prot. n. 1826/2013 del 02/12/2013 il Gestore trasmetteva documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. n. 4568 del 29/10/2013.

13. In data 04 Marzo 2014 si teneva la Conferenza di Servizi in cui veniva acquisito il parere del Comitato tecnico provinciale, trasmesso dalla Provincia di Bari con nota prot. n. 0034265 del 03/03/2014, in cui si esprimeva come di seguito "data la mancanza di quanto su indicato il Comitato esprime parere negativo". La conferenza richiedeva al Gestore di riscontrare puntualmente le osservazioni evidenziate dal Comitato provinciale.

La rappresentante dell'AQP riferiva che "il contenzioso è ancora in corso presso il TAR Puglia e pertanto allo stato attuale persiste il diniego all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura derivanti dall'impianto di trattamento".

Nel corso della Conferenza venivano approfonditi i trattamenti di inertizzazione, miscelazione e l'operazione di recupero di cui al trattamento di soil washing, in riferimento alle quali veniva chiesto al Gestore di produrre documentazione integrativa.

In materia di Rischio Indicente Rilevante veniva data lettura della D.D. n. 2 del 14/01/2014 del Servizio Rischio Industriale, da cui si evinceva che lo stabilimento era ancora ricompreso nell'elenco di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 334/99 e smi. Nel merito, il Gestore sottolineava di aver prodotto notifica di recesso dalla normativa RIR trasmessa al Servizio regionale, in virtù della quale non riteneva assoggettabile tale attività alla disciplina, per le ragioni espresse nella notifica di recesso.

14. Con nota prot. n. 495/2014 del 09/05/2014 il Gestore trasmetteva documentazione integrativa alla Conferenza di Servizi del giorno 04/03/2014.

15. In data 24 Luglio 2014 si teneva la Conferenza di Servizi in occasione della quale venivano acquisiti i seguenti pareri:

- Parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Acquaviva delle Fonti con nota prot. n. 13708 del 22/07/2014;
- Parere negativo in merito allo scarico dei reflui in condotta di AQP espresso dallo stesso Gestore con nota prot. n. 0073150 del 21/07/2014;
- Parere favorevole al PMeC con prescrizioni espresso da ARPA Puglia- DAP Bari con nota prot. n. 0040277 del 21/07/2014;
- Parere negativo alla richiesta formulata espresso dalla Provincia di Bari con nota prot. n. 0108709 del 22/07/2014.

In apertura, l'Autorità competente precisava che l'istanza del Gestore per il rilascio dell'AIA sia per le

attività già realizzate sia per la nuova riconfigurazione dell'impianto e quindi per la realizzazione delle nuove attività (oggetto del presente procedimento), era stata presentata con nota prot. n. 100/07 del 28/02/2007. Con DD n. 7/2012 del Servizio Rischio Industriale veniva rilasciata l'autorizzazione integrale ambientale per l'assetto impiantistico esistente, pertanto il presente procedimento era oggi volto all'aggiornamento dell'AIA rilasciata.

Sulla base di alcune note intercorse con il MATTM e degli orientamenti del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all'29-quinquies del D.lgs. 152/06 e smi, essendo il presente procedimento in corso al 7 gennaio 2013, la conferenza stabiliva di concluderlo con riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione dell'istanza, ai sensi delle norme transitorie del D.Lgs. n. 46/2014.

Con riferimento alla nota prot. n. 108709 del 22/07/2014 della Provincia di Bari, la Conferenza chiedeva al Gestore di trasmettere la seguente documentazione, utile a superare le criticità evidenziate, ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della Legge 241/90 e smi:

- 1) planimetria con specifica indicazione delle aree previste per le diverse operazioni di recupero/smaltimento distinte per diverse D e R di cui allegati B e C del D.Lgs. 152/09 e smi;
- 2) aggiornamento planimetria Tav\_8rev02 novembre 2013 e l'integrazione di una procedura volta a garantire il rispetto di quanto previsto dalla BAT (tabella H1): "lo stoccaggio dei rifiuti differenziato a seconda della categoria e delle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità del rifiuto".

Con riferimento al punto 3) del parere provinciale, si prendeva atto del succitato parere favorevole di Arpa Puglia sufficiente a ritenere superate le relative richieste del comitato provinciale.

Veniva data lettura della bozza dell'allegato A, allegato al provvedimento di aggiornamento dell'AIA.

In merito al capitolo 6 "Gestione rifiuti" relativo alla potenzialità delle singole operazioni (D ed R) la Conferenza stabiliva di prescrivere per le operazioni D15 ed R13 una capacità massima espressa in 5.929 tonn da intendersi cumulativa tra le due operazioni, mentre per le successive operazioni di smaltimento e recupero le potenzialità annue e capacità giornaliere saranno quelle indicate nel provvedimento di VIA, da intendersi cumulative per le operazioni di recupero/ smaltimento.

Si prendeva atto delle modifiche di cui alla Dds 4 marzo 2014 n. 1795 della Regione Lombardia in merito all'attività di miscelazione.

Il rappresentante del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica regionale riferiva che "Fermo restando il principio generale indicato nel PRGRS per il quale gli impianti devono dimostrare di trattare prioritariamente i rifiuti prodotti nell'ambito del territorio della Regione Puglia, il servizio ciclo rifiuti e bonifica esprime la coerenza progettuale dell'impianto proposto con la pianificazione vigente".

La conferenza condivideva i rifiuti identificati con i relativi codici CER trascritti nel verbale, per i quali si riteneva ammissibile il trattamento di soil washing quale operazione di recupero R5 finalizzata all'ottenimento di "rifiuto cessato".

La conferenza condivideva le modalità di gestione dell'attività di recupero R5, le quali vengono riportate integralmente, in termini prescritti, nell'allegato A.

In merito al capitolo "Emissioni in atmosfera" veniva chiesto specifico parere ad Arpa Puglia.

Quanto alla determinazione delle garanzie finanziarie, l'Ufficio si riservava di fare i necessari approfondimenti alla luce della nota del MATTM prot.n. 01993/TRI del 18/07/2014 in cui si riferisce che "sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune nell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari di procedimenti di autorizzazione, caso per caso, nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o da mantenere, tendendo conto anche delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'art. 195 comma 2 lettera g) e comma 4 del D.Lgs. 1152/06 e smi.".

16. Con nota prot. n. 775/2014 del 06/08/2014 il Gestore trasmetteva documentazione integrativa alla Conferenza di Servizi del giorno 24/07/2014. Nella stessa evidenziava che nel verbale della Conferenza di Servizi del 24 Luglio 2014 per mera dimenticanza, non vengono previsti alla linea di trattamento di soil

washing i rifiuti di cui ai codici CER 190802, 191302, 200306 oggetto di discussione.

17. Con nota prot. n. 0045736 del 27/08/2014 Arpa Puglia - DAP Bari chiedeva disponibilità a convocare un Tavolo Tecnico al fine di condividere le osservazioni al PMeC.

18. Il giorno 02 Settembre 2014 in occasione del Tavolo Tecnico, in merito al capitolo "Emissioni in atmosfera" veniva condiviso il seguente quadro emissivo:

Per il punto di emissione E5, il Gestore riferiva che i processi che generano le emissioni saranno oggetto di variazione sia in termini operativi che delle dotazioni impiantistiche; il Tavolo prendeva atto e condivideva i valori limite indicati nella tabella sovrastante.

19. Con nota prot. n. 796/2014 del 02/09/2014 il Gestore trasmetteva il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato alle risultanze del Tavolo Tecnico del giorno 02 Settembre 2014.

20. Con nota prot. n. 3558 del 15/09/2014 l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti precisando che l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al procedimento in itinere comporterà il rilascio di un provvedimento sostitutivo dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, chiedeva al Comune di Acquaviva delle Fonti di voler comunicare se il proprio parere potesse intendersi anche atto di assenso ai fini edilizi. Si assegnava un termine di 5 giorni per il relativo riscontro, decorso il quale, lo stesso parere sarebbe stato inteso favorevole ai fini edilizi ed urbanistici.

21. Con nota prot. n. 3564 del 15/09/2014 il Servizio Rischio Industriale comunicava alla ditta, la conclusione del procedimento di verifica assoggettabilità alla normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante. Alla luce di quanto evidenziato nella suddetta nota, lo stabilimento non rientra agli obblighi derivanti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e smi.

22. Con nota prot. n. 0049145 del 16/09/2014 Arpa Puglia - DAP Bari trasmetteva parere favorevole al PMeC (rev. Settembre 2014);

23. Con nota prot. n. 17734 del 1/10/2014 il Comune di Acquaviva delle Fonti trasmetteva il nulla-osta relativo agli aspetti urbanistico-edilizi per la realizzazione dei lavori di nuova configurazione della piattaforma impiantistica "Teorema SpA".

24. Con nota prot. n. 935/2014 del 23/10/2014 il Gestore trasmetteva copia della ricevuta del versamento della tariffa istruttoria Ti relativa al procedimento di aggiornamento dell'AIA, pari a € 10.200,00.

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, unitamente all'allegato A per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

ì

Il Funzionario Istruttore

Ing. Daniela Battista

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento  
e Grandi Impianti,

Lette e fatte proprie la relazione che precede e l'allegato A che qui si intendono approvati ed integralmente richiamati e trascritti;

In considerazione della natura dei pareri resi da:

1. Parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistica del Comune di Acquaviva delle Fonti espresso con nota prot. n. 13708 del 22 Luglio 2014;
2. Nulla-osta relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi del Comune di Acquaviva delle Fonti espresso con nota prot. n. 17734 del 1 Ottobre 2014;
3. Parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo, che si allega al presente provvedimento,

- espresso da Arpa Puglia - DAP Bari con nota prot. n. 0049145 del 16 Settembre 2014;
4. Diniego al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dal processo in condotta AQP espresso con nota prot. n. 0073150 del 21 Luglio 2014 di Acquedotto Pugliese SpA;
  5. Coerenza progettuale dell'impianto con la pianificazione vigente in materia di gestione rifiuti espressa dal Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia in occasione della Conferenza di Servizi del giorno 24 Luglio 2014. Le prescrizioni si intendono recepite nell'allegato A del "Documento Tecnico".

Visto:

1. Il parere negativo espresso dalla Provincia di Bari con nota prot. n. 0108709 del 22 Luglio 2014. Lo stesso è stato superato, per le seguenti motivazioni:

- in sede di Conferenza di Servizi del giorno 24 Luglio 2014 è stato chiesto al Gestore di presentare specifica documentazione tecnica, utile a superare le criticità evidenziate dall'Ente provinciale, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e smi;

- prescrizioni impartite da ARPA Puglia con il parere reso con nota prot. n. 0040277 del 21/07/2014.

La documentazione sopra citata è stata presentata dal Gestore con nota prot. n. 775/2014 del 06 Agosto 2014 e valutata nell'ambito del procedimento istruttorio dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

DETERMINA

di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al Gestore "TEOREMA SPA" per la realizzazione ed esercizio delle attività di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non, ricadenti nelle attività IPPC 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate nonché delle condizioni di cui all'allegato A facente parte integrante stabilendo che:

1. viene autorizzata la costruzione ed esercizio delle attività di gestione rifiuti pericolosi e non, nel rispetto del progetto presentato con nota prot. 1327/2013 Luglio 2013 e successive integrazioni di cui al capitolo 4 dell'allegato A;

2. il presente provvedimento sostituirà integralmente l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DD n. 7/2012 del Servizio Rischio Industriale dal momento in cui verrà messo in esercizio l'impianto così come da progetto presentato con nota prot. 1327/2013 Luglio 2013 e successive integrazioni, ovvero a partire dalla comunicazione del Gestore di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;

3. fino alla data della comunicazione di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi le condizioni di esercizio delle attività esistenti sono quelle contenute nel provvedimento di AIA di cui alla DD n. 7/2012 del Servizio Rischio industriale. La configurazione dello stabilimento è quella comunicata dal Gestore nel documento: Tavola 11 bis agg. Ottobre 2013"Planimetrie stoccaggio rifiuti" prot. n. 1688/2013 Ottobre 2013;



4. il presente provvedimento di aggiornamento stabilisce, nei vari capitoli dell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le prescrizioni e condizioni cui attenersi nell'esercizio delle attività nuove autorizzate;
5. il presente provvedimento di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
6. prima di dare attuazione a quanto previsto nel presente aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto alla comunicazione prevista nel rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi. Ovvero il Gestore dovrà trasmettere tale la comunicazione, al termine della realizzazione di ciascuna linea impiantistica/step, all'Autorità Competente - Provincia di Bari, all'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti ed Arpa Puglia;
7. il Gestore è tenuto ad aggiornare/estendere, entro sei mesi dal termine di realizzazione del III step, il sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 a tutte le attività presenti nel perimetro dello stabilimento e a darne evidenza all'Autorità competente;
8. l'impianto è autorizzato alla gestione dei rifiuti pericolosi e non, di cui agli allegati E ed F alla presente, per le operazioni di smaltimento e/o recupero di cui al capitolo 6, secondo le potenzialità e le modalità di gestione indicate al paragrafo 6.1 e 6.2 e 6.3 dell'allegato A;
9. il "rifiuto cessato" di cui all'art. 184-ter del D.lgs. 152/06 e smi derivante dall'attività di recupero R5 del trattamento di soil washing dovrà essere gestito conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 6.5;
10. lo stabilimento non è assoggettato agli obblighi derivanti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs 334/99 e smi, preso atto del contenuto della nota prot. n. 3564 del 15/09/2014 del Servizio Rischio Industriale-Regione Puglia,
11. di riesaminare il presente atto qualora si verifici una delle condizioni di cui all'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e smi;
12. tutte le terre e rocce da scavo dovranno essere gestite secondo la disciplina vigente;
13. di stabilire che il Gestore potrà mettere in esercizio l'impianto solo a valle dell'accettazione da parte dell'Autorità Competente delle garanzie finanziarie che il Gestore è tenuto a presentare secondo l'importo definito nell'ambito del presente procedimento pari a totali € 33.371.160,00 per gli ulteriori anni di validità del presente provvedimento, così determinato sulla scorta della nota del MATTM prot. n. 0019931/TRI del 18/07/2014 e dello schema di decreto interministeriale trasmesso con nota prot. n. 0020553/TRI del 25/07/2014 del MATTM:  
nelle more che venga pubblicato il decreto ministeriale di cui alla all'art. 195 comma 2 lettera g) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e smi. L'importo dovrà essere successivamente adeguato alla disciplina nazionale definita dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 195 comma 2 lettera g) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e smi.  
L'importo per le operazioni di trattamento è relativo alle operazioni D9 e D8 così come previsto dall'art. 8 comma 5 dello schema di decreto interministeriale.
14. di stabilire che le garanzie finanziarie devono essere prestate al momento dell'effettivo avvio di ciascuna linea di trattamento come da diversi step di realizzazione (I-II-III step). L'importo è specificato nella tabella di cui sopra;
15. il Documento Tecnico (composto di Allegato A - Allegato B "Piano di Monitoraggio e Controllo" - Allegato C "Parere Arpa Puglia - Dap BARI" ed Allegato D "Stato di adozione delle BAT" - Allegato E "Elenco CER pericolosi" e Allegato F "Elenco CER non pericolosi"), è parte integrante del presente provvedimento;
16. l'allegato B "Piano di Monitoraggio e controllo" aggiorna l'allegato B alla DD n. 7/2012 del Servizio Rischio Industriale;
17. l'allegato C "Stato di attuazione delle BAT di settore" aggiorna l'allegato C alla DD n. 7/2012 del Servizio Rischio Industriale;

18. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";

19. il presente provvedimento di aggiornamento ha termine finale di validità coincidente con quello di cui alla D.D. n. 7 del 03 Febbraio 2012 del Servizio Rischio Industriale;

20. il presente provvedimento di aggiornamento, visto l'art. 29 del D.Lgs. 46/2014, viene concluso con riferimento alla normativa vigente all'atto di presentazione dell'istanza.

21. che secondo quanto disposto dalla L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale", l'Autorità Competente alla verifica del rispetto delle condizioni del presente atto e di quanto disposto dal Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e smi è la Provincia di Bari.

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari e la Provincia di Bari, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte del Gestore ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici.

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore da calcolare con le modalità previste dalla DGRP n. 1113 del 19/05/2011.

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, al Gestore alla Società "TEOREMA spa" con sede legale presso il comune di Acquaviva delle Fonti (BA) in via Sammichele, z.i.

- di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Bari e presso il Comune di Acquaviva delle Fonti;

- di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Provincia di Bari quale Autorità Competente;

- di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Bari, al Comune di Acquaviva delle Fonti, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, all'ARPA Puglia Dap BA, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

a) è redatto in unico originale, composto da n. 21 fasciate e dell'allegato "Documento Tecnico" che si compone degli Allegati "Allegato A di n. 49 (quarantanove) fasciate, Allegato B "Piano di monitoraggio e controllo" Settembre 2014 di n. 36 (trentacinque) fasciate acquisito con nota al prot. n. 3403 del 03/09/2014, Allegato C "Parere Arpa Puglia - DAP di BARI" con nota prot. n. 0049145 del 16/09/2014 di n. 2 (due) fasciate, Allegato D "Stato di applicazione BAT" - Allegati n.7 e n.8 di n. 54 (cinquantaquattro) fasciate, Allegato E "Elenco CER pericolosi" di n. 13 (tredici) fasciate ed Allegato F "Elenco CER non pericolosi" n. 14 (quattordici) fasciate, per un totale di 189 (cento ottantotto) pagine;

b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia:

www.regione.puglia.it

- nel Portale Ambientale regionale  
(<http://ambiente.regione.puglia.it/>)

c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;

d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente d'Ufficio

Dott. Giuseppe Maestri